



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila
Area 2 - Raccordo Enti Locali e Servizio Elettorale
email:entilocali.pref_laquila@interno.it

Prefettura L'Aquila
Prot. Uscita del 10/07/2017
Numero: **0030549**
Classifica: 31.02




Al Dott. Giovanni Todini
Commissario Prefettizio del Comune di
BISEGNA

e, p.c.: Al Segretario Comunale del Comune di
BISEGNA

Oggetto: Sospensione del Consiglio Comunale di Bisegna.

Con invito a curarne l'esecuzione si trasmette copia del provvedimento con il quale, a seguito della sentenza n. 00287/2017 in data 5 luglio scorso del TAR Abruzzo di annullamento delle elezioni comunali di Bisegna del 5.6.2016, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 85 comma 1 del DPR 16.5.1960, n. 570, a nominare la S.V. in qualità di Commissario prefettizio per l'amministrazione dell'Ente.

Detto incarico avrà efficacia sino a quando la decisione di annullamento non venga sospesa a seguito di impugnativa o il Consiglio comunale non venga riconfermato con decisione definitiva o non venga rinnovato con altra elezione.



p. Il Prefetto t.a.
Il Viceprefetto Vicario
(Trematerra)

b. coletta 08/23/2017
Bisegna 20/07/2017



Prefettura L'Aquila
Prot. Uscita del 09/07/2017
Numero: **0030239**
Classifica: 21.20

Il Prefetto della Provincia dell'Aquila



Premesso che il Consiglio comunale di Bisegna, cui la normativa vigente in materia assegna undici componenti compreso il Sindaco, è stato rinnovato nelle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016 con contestuale elezione del Sindaco nella persona del Sig. Antonio Mercuri;

Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali;

Vista la sentenza n. 00287/2017 in data 5 luglio 2017, pervenuta con posta certificata il 6 luglio successivo, con la quale il TAR per l'Abruzzo Sezione prima, a seguito di ricorso proposto da Amedeo Di Lorenzo ed altri, ha annullato "le operazioni elettorali svolte nella sezione II del Comune di Bisegna il 6 giugno 2016 ed il verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di consigliere comunale";

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 85 comma 1 del citato D.P.R. n. 570/1960, alla nomina di un Commissario nella persona del Viceprefetto Aggiunto Dott. Giovanni Todini per l'amministrazione dell'Ente sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione di annullamento non venga sospesa o il Consiglio comunale non venga riconfermato con decisione definitiva oppure sino a quando il Consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione;

DECRETA

Il Dott. Giovanni Todini, Viceprefetto Aggiunto in servizio presso la Prefettura dell'Aquila, è nominato Commissario prefettizio per l'amministrazione dell'Ente di cui in premessa, sino a quando, a seguito di eventuale impugnativa, la decisione di annullamento adottata dal TAR per l'Abruzzo, Sezione prima, in data 5 Luglio 2017, non venga sospesa o il Consiglio comunale non venga riconfermato con decisione definitiva oppure sino a quando il Consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione.

Al Dott. Giovanni Todini sono attribuiti i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale.

Il predetto Commissario è incaricato della notifica e dell'esecuzione del presente decreto.

L'Aquila, data del protocollo

Il Prefetto
(Linardi)